



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2010 (23.11)
(OR. en)**

16335/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**SOC 760
JAI 964
MI 455**

RELAZIONE

della: presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 16005/10 SOC 741 JAI 928 MI 434

n. prop. Comm.: 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, a complemento della legislazione CE vigente nel settore ¹, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; prestazioni sociali; istruzione; accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni aveva allora accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno mantenuto riserve generali, mettendo in discussione la necessità della proposta della Commissione che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità.

Talune altre delegazioni hanno chiesto anche chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla divisione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve di esame generale sulla proposta. CZ, DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare mentre CY e PL riserve di esame linguistico. La Commissione, nel frattempo, ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009². In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto richiesta l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA BELGA

Il 7 giugno 2010 il Consiglio EPSCO è stato informato dei progressi realizzati sotto la presidenza spagnola³ e il Gruppo "Questioni sociali" ha continuato l'esame della proposta sotto la presidenza belga⁴ avviando un'analisi approfondita delle disposizioni sulla parità di trattamento nei settori dei *servizi finanziari* e degli *alloggi*.

Servizi finanziari

Il Gruppo ha preso nota di uno studio indipendente realizzato da CIVIC Consulting⁵ e ha esaminato un questionario e una serie di proposte redazionali preparate dalla presidenza⁶. La presidenza intendeva in particolare:

² V. doc. A6-0149/2009. È stata nominata relatrice Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). Il nuovo relatore del PE è Raúl Romeva I Rueda (ES, Verts/ALE).

³ Cfr. doc. 9535/10 + COR 1.

⁴ Il Gruppo ha discusso la proposta nel corso di 4 riunioni: 16 luglio, 21 settembre, 19 ottobre e 4 novembre.

⁵ Studio sul ricorso a fattori quali l'età, la disabilità, il sesso, la religione o le convinzioni personali, l'origine razziale o etnica e l'orientamento sessuale nei servizi finanziari: relazione principale: <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5599&langId=en>, relazioni per paese: <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5600&langId=en>, allegati: <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5601&langId=en>

⁶ Cfr. docc. 11903/10 + COR 1 e 13505/10.

- precisare le disposizioni sulle disparità proporzionate di trattamento basate sull'età o sulla disabilità nel settore bancario e in quello assicurativo, anche relativamente alla gravità del disturbo alla base di una disabilità;
- indicare più precisamente la portata dell'eccezione in relazione alle prove necessarie per giustificare un trattamento differenziato, nonché
- specificare i requisiti di trasparenza applicabili ai fornitori di servizi riguardanti i motivi che giustificano eventuali disparità proporzionate di trattamento da essi operate.

Alloggi

I lavori del Gruppo sono basati su un questionario e una serie di proposte redazionali preparate dalla presidenza⁷. La presidenza intendeva in particolare:

- precisare il campo d'applicazione in modo da chiarire che il divieto di discriminazione si applica soltanto all'accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi, *che sono disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare;*
- chiarire che non è necessario distinguere tra *alloggi privati e alloggi pubblici/sociali*, tutti soggetti al divieto di discriminazione, precisando al tempo stesso che gli alloggi sociali rientrano nella protezione sociale, nonché

⁷ Cfr. docc. 13883/10 e 15174/10.

- illustrare l'esatto significato dell'espressione *soluzioni ragionevoli* riferita agli alloggi, cercando di bilanciare i diritti rispettivi di inquilini con disabilità e proprietari e tenendo conto del fatto che i contratti di locazione sono di solito a lungo termine.

Il Gruppo ha elogiato l'approccio analitico e di approfondimento seguito dalla presidenza e numerose delegazioni hanno accolto favorevolmente le proposte redazionali della presidenza considerandole un passo avanti nella giusta direzione, pur essendo necessario discuterne ancora.

III. QUESTIONI IN SOSPESO NON DISCUSSE DURANTE LA PRESIDENZA BELGA

Occorre discutere ancora una serie di questioni in sospeso⁸, tra cui le seguenti:

- suddivisione delle competenze, portata generale e sussidiarietà;
- disposizioni sulla disabilità in generale;
- calendario di attuazione;
- certezza del diritto nell'intera direttiva nonché
- altre questioni.

IV. CONCLUSIONE

Pur essendo stati compiuti notevoli progressi sotto la presidenza belga nel tentativo di chiarire le disposizioni riguardanti i *servizi finanziari* e gli *alloggi*, risulta evidente che un profondo lavoro sulla proposta è ancora necessario. Si invita il Comitato a prendere atto della presente relazione e a trasmetterla al Consiglio EPSCO del 6 dicembre 2010.

⁸ Per maggiori informazioni cfr. doc. 9535/10 + COR 1.